



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Segretaria di Stato dell'economia SECO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM

Informazioni

... sull'accesso delle persone ammesse
provvisoriamente (titolari del permesso F)
al mercato del lavoro svizzero



VIVERE...
LAVORARE...
ESSERE AUTONOMI IN SVIZZERA

Attestazione foto

© Michael Sieber: frontespizio (1), pagina 1

© Stephan Hermann e Philipp Eyer: frontespizio (2), pagina 3, 9

© David Zehnder: frontespizio (3), pagina 5

© Christophe Chammartin: pagina 7

Oltre il 90 per cento delle persone ammesse a titolo provvisorio finiscono col restare per lunghi anni in Svizzera. Pertanto ci si aspetta da loro una certa autonomia. Confederazione, Cantoni e Comuni hanno il mandato legale esplicito di promuovere e al tempo stesso esigere l'integrazione professionale e sociale delle persone ammesse provvisoriamente.

Tuttavia, molte di esse non riescono a farsi strada nel mondo lavorativo svizzero e a diventare finanziariamente autonome.

Uno dei motivi è che molti potenziali datori di lavoro non sono al corrente della possibilità di impiegare persone ammesse a titolo provvisorio.

Con la presente brochure ci proponiamo di informare gli imprenditori, i responsabili del personale, i maestri di tirocinio e tutti gli interessati in merito alla possibilità di assumere persone ammesse provvisoriamente e alle condizioni per farlo.

Offrire opportunità significa sfruttare i potenziali. Grazie di sostenere nei loro sforzi integrativi sia le persone ammesse a titolo provvisorio sia lo Stato!



Cosa comporta l'ammissione provvisoria e cosa implica il permesso F?

- Una persona nei cui confronti è stato disposto l'allontanamento dalla Svizzera ma che per validi motivi non può tornare nel Paese d'origine beneficia dell'ammissione provvisoria disposta dalla Confederazione e ottiene un permesso F.
- Questi i motivi che giustificano l'ammissione provvisoria: l'allontanamento 1. è inammissibile (p. es. la persona è seriamente minacciata di subire una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo), 2. non è ragionevolmente esigibile (p. es. a causa di una guerra o di una situazione di rigore personale grave) oppure 3. è impossibile (al momento del rimpatrio, l'esecuzione del viaggio è tecnicamente impossibile).
- L'ammissione provvisoria è disposta per una durata indeterminata. La persona può rimanere in Svizzera fintantoché continua a sussistere uno dei tre motivi suindicati. Spesso la permanenza si protrae per anni e la maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente finiscono col rimanere a lungo termine nel nostro Paese.
- A determinate condizioni, dopo cinque anni di dimora la persona ammessa provvisoriamente può sollecitare il permesso di dimora. Per il rilascio di questo permesso è determinante che la persona si sia integrata e sia finanziariamente autonoma.
- L'esercizio di un'attività lucrativa da parte delle persone ammesse provvisoriamente è pertanto nell'interesse sia dello Stato, che deve assumersi le spese occasionate dalle persone ammesse a titolo provvisorio bisognose di sostegno, sia delle stesse persone ammesse provvisoriamente.

2

Di quali diritti godono, sul mercato del lavoro, le persone ammesse provvisoriamente?

- Le persone ammesse provvisoriamente hanno accesso al mercato del lavoro a prescindere dalla situazione prevalente sotto il profilo occupazionale ed economico. Le autorizzazioni di lavoro sono emanate dalle autorità cantonali, sempreché siano soddisfatte le condizioni salariali e lavorative (vedi più avanti).
- Non è dato un diritto al rilascio dell'autorizzazione di lavoro.
- Le persone ammesse provvisoriamente hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione conformemente alle disposizioni della LADI.
- Le persone ammesse provvisoriamente sono attribuite a un dato Cantone, entro il quale eleggono liberamente il proprio domicilio. Se importanti mo-

tivi lo giustificano (p. es. per consentire alla famiglia di vivere sotto lo stesso tetto), possono cambiare Cantone. Il cambiamento di Cantone presuppone una pertinente autorizzazione dell'Ufficio federale della migrazione.

Come ottenere l'autorizzazione di lavoro?

- L'autorizzazione di lavoro è sollecitata dal datore di lavoro presso l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.
- La competenza spetta al Cantone sul cui territorio si trova il luogo di lavoro.
- L'autorità esamina se sono soddisfatte le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione. Con ciò s'intende proteggere le persone ammesse provvisoriamente da abusi quali il dumping salariale.
- La concessione dell'autorizzazione di lavoro soggiace a emolumento.
- In determinate situazioni (vedi più avanti), la concessione dell'autorizzazione di lavoro implica, per la persona ammessa provvisoriamente, l'obbligo di versare un "contributo speciale".
- Alcuni Cantoni hanno predisposto brochure e promemoria che informano sull'iter da seguire per sollecitare l'autorizzazione di lavoro per una persona ammessa provvisoriamente.
- In base alle esperienze maturate finora i datori di lavoro possono contare su un impiego di lunga durata delle persone ammesse provvisoriamente.

3

Cos'è il contributo speciale?

- Durante la permanenza in Svizzera le persone ammesse provvisoriamente che non sono in grado di sovvenire al proprio sostentamento ottengono un appoggio statale. Da che dispongono di un lavoro e di un reddito sono tenute a partecipare a queste spese.
- Il cosiddetto contributo speciale ammonta al 10 per cento del reddito lordo soggetto all'AVS. Una volta conseguito l'importo di 15 000 franchi, la persona è esonerata dall'obbligo di versare il contributo speciale.
- Occorre versare il contributo speciale per tre anni dalla disposizione dell'ammissione provvisoria o sette anni dall'entrata. Il datore di lavoro deduce il contributo speciale - secondo una procedura analoga a quella dell'imposta alla fonte - direttamente dal salario della persona ammessa provvisoriamente e lo versa su un apposito conto della Confederazione.
- L'Ufficio federale della migrazione ha predisposto un promemoria contenente informazioni utili sul contributo speciale:

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/asyl/sonderabgabe.html>



Può una persona ammessa provvisoriamente cambiare posto di lavoro?

- Il cambiamento di posto di lavoro è possibile purché siano soddisfatte le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione. Presuppone altresì una nuova domanda del datore di lavoro e una pertinente autorizzazione del Cantone.

Può un giovane ammesso provvisoriamente seguire una formazione?

- Un giovane che con ogni probabilità rimarrà a lungo in Svizzera - e questo è il caso della maggior parte dei giovani ammessi provvisoriamente - può seguire una formazione consona alle sue capacità.
- Per uno stage d'orientamento professionale di una o due settimane non occorre un'autorizzazione di lavoro. Ciò vale però solo per gli allievi che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo o che frequentano il 10° anno scolastico.
- Per una formazione professionale di base, uno stage o un perfezionamento occorre invece un'autorizzazione di lavoro. Gli iter squisitamente scolastici non presuppongono un'autorizzazione di lavoro.

4

Può una persona ammessa provvisoriamente mettersi in proprio?

- Conformemente alla legge federale sugli stranieri, una persona ammessa provvisoriamente è autorizzata a mettersi in proprio.
- Allo scopo deve sollecitare l'autorizzazione dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.
- Per essere autorizzata, la persona deve soddisfare le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente.
- La richiesta dell'autorizzazione dev'essere accompagnata dai documenti del caso.

In che modo lo stato appoggia l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente?

- Dal 1° gennaio 2007 le persone ammesse provvisoriamente hanno accesso ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) e alle misure d'integrazione specifiche predisposti dai Cantoni.
- Per le misure d'integrazione specifiche la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario per ogni persona ammessa provvisoriamente destinato a promuoverne l'integrazione sociale e l'autonomia economica.
- Dopo tre anni, queste persone possono richiedere il ricongiungimento familiare, purché dimostrino di essere sufficientemente integrate, di disporre di un alloggio adeguato e di essere economicamente autonome.
- Ogni Cantone nomina un delegato o una delegata all'integrazione incaricato/a tra le altre cose di organizzare e coordinare le misure integrative.

Come si diventa «rifugiato ammesso provvisoriamente» e di che possibilità si gode sul mercato del lavoro?

5

- Un rifugiato ammesso provvisoriamente è una persona ammessa provvisoriamente cui è riconosciuta la qualità di rifugiato secondo la Convenzione sui rifugiati ma che, per un motivo o per l'altro, non ottiene asilo secondo il diritto svizzero. Spesso i fattori determinanti sono motivi insorti dopo la fuga, ossia la fuga stessa che fa della persona in questione una persona perseguitata.
- Un rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene come le altre persone ammesse provvisoriamente il permesso F, prorogabile di anno in anno. Dopo cinque anni può sollecitare il permesso di dimora.
- Contrariamente ai rifugiati ammessi provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti ottengono, unitamente alla decisione positiva sull'asilo, il permesso di dimora che, di norma, è trasformato in permesso di domicilio dopo cinque anni.
- I rifugiati riconosciuti soggiacciono come i rifugiati ammessi provvisoriamente all'obbligo di versare un contributo speciale.
- I rifugiati ammessi provvisoriamente ottengono come i rifugiati riconosciuti l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa e a cambiare impiego, sempreché siano soddisfatte le condizioni salariali e lavorative.



LStr: Legge federale sugli stranieri RS 142.20

LAsi: Legge sull'asilo RS 142.31

OASA : Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa RS 142.201

OAsi2 : Ordinanza 2 sull'asilo RS 142.312

LStr, Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria

- ¹ Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria.
- ⁶ L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

LStr, Art. 84 Fine dell'ammissione provvisoria

- ¹ L'UFM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.
- ⁴ L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva o dell'ottenimento di un permesso di dimora.
- ⁵ Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

LStr, Art. 30 Deroghe alle condizioni d'ammissione (attività lucrativa)

- ¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:
 - ^{l.} disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 19982 sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

LStr, Art. 85 Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

- ¹ La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84.
- ³ Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda all'UFM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest'ultimo decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.
- ⁶ Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

OASA, Art. 53 Attività lucrativa

(Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione)

- ¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente se:
 - a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
 - b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.
- ² Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.
- ³ Lo straniero ammesso provvisoriamente può essere autorizzato a svolgere un'attività lucrativa indipendente se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStr).

LStr, art. 85 cpv. 7 LStr (Ricongiungimento familiare)

- ⁷ I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:
 - a. coabitano con esse;
 - b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
 - c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.

7

LStr, Art. 87 Contributi federali

- ¹ La Confederazione versa ai Cantoni:
 - a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi1 e un contributo alla promozione dell'integrazione sociale e dell'indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

LStr, Art. 88 Contributo speciale

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e al prelevamento di valori patrimoniali secondo gli articoli 86 e 87 LAsi2. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.



LAsi, Art. 85 Obbligo di rimborso

- ¹ In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale¹, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

LAsi, Art. 86 Contributo speciale

- ¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa devono rimborsare le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 (contributo speciale). Il contributo speciale serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa al pagamento del contributo speciale.
- ² Il contributo speciale non deve superare il 10 per cento del reddito dell'attività lucrativa della persona interessata. Il datore di lavoro lo deduce direttamente da detto reddito e lo versa alla Confederazione.
- ³ L'obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi dieci anni dopo l'inizio della prima attività lucrativa.

OAsi2, Art. 10 Inizio e fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale e dell'assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali

- ¹ L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l'assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i giovani che svolgono un'attività lucrativa, l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all'obbligo di pagare i contributi AVS giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19461 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
- ² L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa:
 - a. quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni;
 - b. quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera;
 - c. quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora;
 - d. quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato;
 - e. tre anni dopo l'ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l'arrivo in Svizzera.

OASA, Art. 88 Autorità competenti per l'esecuzione

- ¹ I Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione nell'ambito di competenza cantonale.
- ² L'UFM è competente per tutti i compiti d'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione che non sono stati assegnati né a un'autorità cantonale né a un'altra autorità federale.

Informazioni complementari

- Autorità cantionali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/adressen.html>
- Delegati all'integrazione
<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/adressen.html>
- Conferenza svizzera dei servizi specializzati nell'integrazione
<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/adressen.html>
- Istruzioni e circolari
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben.html





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Segreteria di Stato dell'economia SECO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM

Distribuzione :
OFCL, Vendita di pubblicazioni federali
CH-3003 Berna
Fax +41 31 325 50 58
www.bundespublikationen.admin.ch
Art.-Nr. 420.060.i